



COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE

PROVINCIA DI ANCONA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
19 LUGLIO 2026

VISTI

- la L.R. 36/2005, così come modificata ed integrata da ultimo con L.R. 16/2021, recante norme in materia di "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- il Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata approvato dal Consiglio Comunale di Belvedere Ostrense con Delibera 09 del 27/04/2022;
- la Determina del Responsabile I° Settore - Amministrativo n° 232 del 18/05/2026 con cui è stato approvato il presente avviso;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel Comune di Belvedere Ostrense.

Il presente avviso prevede la formazione di una graduatoria di validità biennale ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sopra indicato.

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO IN GRADUATORIA:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
- a-bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Belvedere Ostrense;
- c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.;

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale. Per l'anno 2026 tale limite è pari a € 14.044,00, tale limite è incrementato del 20 % per le famiglie mono-personali e pari a € 16.853,00. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del Dlgs 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del DPR 445/2000 e dell'articolo 2 del DPR 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

e-bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

Il requisito di cui alla lettera **e-bis)** del comma 1 non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice Penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la Legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e b) del comma 1.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di scadenza del bando e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Il Comune, nell'assegnare gli alloggi agli aventi diritto, tiene conto, oltre al criterio dell'adeguatezza, delle eventuali particolari esigenze di assistenza sanitaria e delle condizioni di salute degli interessati.

ART. 2 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata al Comune di Belvedere Ostrense entro il 19 LUGLIO 2026, a pena di esclusione.

Per i soli cittadini italiani residenti all'estero, fermo restando il possesso dei requisiti entro e non oltre la data sopra indicata di scadenza dell'avviso, il termine entro cui presentare la domanda è prorogato di quindici (15) giorni, pertanto il termine di scadenza è il 03 Agosto 2026.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al Bando di Concorso deve essere fatta in bollo utilizzando esclusivamente l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Belvedere Ostrense all'indirizzo: <http://www.comune.belvedere.an.it>.

La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà, dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti, barrando specificatamente la casella corrispondente alla condizione richiesta.

La mancata sottoscrizione ovvero la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del dichiarante danno luogo ad esclusione.

La domanda dovrà, altresì, contenere ogni elemento utile e documentazione probatoria per l'attribuzione dei punteggi invocati dal richiedente laddove tali dati non siano già in possesso del Comune di Belvedere Ostrense per le funzioni istituzionali assolve.

ART. 4 - COME PRESENTARE LA DOMANDA

- In modalità telematica via PEC., effettuata in proprio o usufruendo del supporto e dell'assistenza dei CAF o delle Organizzazioni Sindacali del Settore Abitativo. In questo caso, il privato cittadino o l'operatore che fornisce l'assistenza compila la domanda e la stampa. Dopo che il richiedente ha apposto la firma autografa allega la documentazione obbligatoria (in primis copia della carta di identità e attestazione ISEE) e poi invia al Comune di Belvedere Ostrense per posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria.belvedere@emarche.it il file della scansione della domanda e degli allegati (per la verifica dei termini di presentazione fa fede la data e l'ora di ricezione della domanda nella casella di posta certificata del Comune di Belvedere Ostrense, attestata dalla ricevuta di consegna). La domanda presentata per posta elettronica certificata in proprio o tramite l'assistenza dei CAF o delle Organizzazioni Sindacali del Settore Abitativo, deve essere stampata e firmata di proprio pugno dal richiedente a pena di esclusione.
- Consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Belvedere Ostrense negli orari di apertura al pubblico, complete degli allegati obbligatori;
- Spedita con raccomandata A.R. con la seguente dicitura: "Bando per la formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari di alloggi di ERP". In tal caso fa fede il timbro postale di spedizione.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- copia del titolo di soggiorno in corso di validità ovvero copia della ricevuta di rinnovo (*qualora ne ricorra la condizione*);
- copia del verbale medico-legale di accertamento dell'invalidità civile (*qualora ne ricorra la condizione*);
- certificazione competente Servizio AST alloggio improprio (*qualora ne ricorra la condizione*);
- certificazione competente Servizio AST alloggio antigienico (*qualora ne ricorra la condizione*);
- certificazione competente Servizio AST/Ufficio Tecnico Comunale alloggio non accessibile (*qualora ne ricorra la condizione*);
- certificazione catastale dell'immobile da richiedere all'Ufficio Tecnico Comunale per alloggio inadeguato (*qualora ne ricorra la condizione*);
- copia del provvedimento esecutivo di sfratto/sgombero (*qualora ne ricorra la condizione*);
- copia attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (*qualora ne ricorra la condizione*);
- copia sentenza di separazione omologata o sentenza di divorzio complete delle "condizioni" stabilite (*qualora ne ricorra la condizione*).

ART. 6 - PROCEDIMENTO

1. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - ART. 12 REGOLAMENTO: L'istruttoria delle domande, è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione. La Commissione nominata per la formazione della graduatoria ai sensi dell'art. 13 del Regolamento verifica la regolarità e la completezza delle domande pervenute, nonché l'esistenza della documentazione eventualmente prevista dal presente avviso, procedendo altresì agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive. Qualora venissero rilevate delle anomalie/irregolarità o incompletezze, si

procederà con la richiesta agli interessati di eventuali chiarimenti e/o integrazione di documentazione.

2. GRADUATORIA PROVVISORIA – ART. 17 REGOLAMENTO: La graduatoria provvisoria, viene approvata con provvedimento del Responsabile e pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di quindici giorni.

È cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Ufficio competente ogni variazione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e alle verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.

La mancata comunicazione della variazione di domicilio esime il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancata comunicazione di notizie in ordine ai procedimenti attivati con riferimento alla domanda presentata.

3. GRADUATORIA DEFINITIVA - TERMINE DI VALIDITÀ - DECORRENZA EFFICACIA – ART. 18 REGOLAMENTO: Dopo la scadenza dei termini previsti per la presentazione delle eventuali osservazioni/opposizioni/controdeduzioni, la Commissione decide in ordine alle medesime e forma la graduatoria definitiva che viene approvata con provvedimento del Responsabile del Settore competente del Comune di Belvedere Ostrense.

La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata nell'Albo Pretorio Online del Comune e sul sito internet per quindici giorni consecutivi.

L'efficacia della graduatoria, con validità biennale, decorre con ogni effetto giuridico dal primo giorno di pubblicazione.

ART. 7 – PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive delle domande, attribuendo esclusivamente i punteggi di cui all'art. 14 del Regolamento, in relazione rispettivamente alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante, secondo le modalità, termini e priorità previsti dal Regolamento stesso.

I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

Si informa che in caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero (non dipendente dalle normali riduzioni previste dalla modalità di calcolo dell'ISEE stesso), per l'attribuzione del punteggio, l'Ufficio competente richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, art. 15 del Regolamento.

Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione, nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria, sono disciplinati dal Regolamento (artt. da 19 a 21) e dalla vigente disciplina Regionale.

ART. 8 – CONTROLLI

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento.

Il Comune, in sede di verifica per l'assegnazione dell'alloggio, ai sensi del predetto art. 19 del Regolamento, effettua controlli ed accertamenti tecnici atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, tra i quali (*elenco meramente indicativo e non esaustivo*):

a. verifica della effettiva iscrizione e frequenza presso le scuole dell'obbligo, in caso di minori in età scolare;

-
- b. verifica presso i datori di lavoro dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune di Belvedere Ostrense per il quale è stata inoltrata richiesta;
- c. verifica effettiva presenza di tutti i componenti del nucleo familiare per il quale si è presentata richiesta, anche attraverso sopralluoghi effettuati con la collaborazione della Polizia Locale e richiesta certificazioni attestanti l'eventuale assenza temporanea di uno o più componenti, nel Comune di Belvedere Ostrense;
- d. trasmissione alla Guardia di Finanza di eventuali dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti le fonti di sostentamento in caso di ISEE pari a zero (non dipendente dalle normali riduzioni previste dalla modalità di calcolo dell'ISEE stesso).

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento dei dati di cui all'art. 26 del Regolamento, rientra nelle finalità istituzionali direttamente perseguite dagli Enti Locali ed è autorizzato ai sensi:

- del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" e del Dlgs 30/06/2003 n° 196 e s.m.i.;
- della vigente normativa in materia di Edilizia Residenziale Pubblica, in particolare L.R. 36/2005 e s.m.i.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E.R.P. Sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza

I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti Pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. L'eventuale rifiuto di conferire i predetti dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti comporta l'inevitabile impossibilità da parte del Comune di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti degli interessati.

ART. 10 - RISERVE DI ALLOGGI

Il Comune può riservare una quota annuale, non superiore al 25% degli alloggi disponibili, a determinate categorie speciali, mediante bandi speciali.

ART. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del Comune stesso.

La presentazione delle domande a valere sul presente avviso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico, a seguito di eventuali modifiche normative.

ART. 12 - PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:

- all'Albo Pretorio del Comune di Belvedere Ostrense;
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Belvedere Ostrense;
- con avvisi esposti nei principali luoghi pubblici del Comune di Belvedere Ostrense.

ART. 13 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. viene determinato dall'Ente Regionale per l'Abitazione della Provincia di Ancona (ERAP), secondo quanto previsto dall'art. 20, quaterdecies della L.R. Marche 36/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 14 -DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non indicato nel presente Avviso Pubblico si rinvia alle norme statali e regionali applicabili nonché al Regolamento del Comune di Belvedere Ostrense per la determinazione dei criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dott. Mirco Silenzi.

Belvedere Ostrense
20 Maggio 2026

**IL RESPONSABILE I° SETTORE
AMMINISTRATIVO**
f.to Dott. MIRCO SILENZI